



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 196 CSAT 09 del 29 novembre 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 29 novembre 2022

E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara

Procedimento 18/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Felice Luigi Crosta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.P.D. SOMMATINESE (CL) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Noto Michele. Campionato 1^a Cat. Girone "B" Gara: Don Bosco Mussomeli – Sommatinese Calcio del 13.11.2022. C.U. n. 167 del 15.11.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi, nei termini, l'A.P.D. Sommatinese, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la sanzione irrogata dal G.S.T. al proprio tesserato sostenendo, in buona sintesi che il proprio giocatore non ha mai tentato di aggredire il direttore di gara così come non lo ha mai insultato, ragion per cui chiede che la stessa venga revocata o, in subordine, rideterminata in termini più equi.

A tal fine chiede che la Corte voglia disporre l'audizione dello stesso sig. Michele Noto, nonché voglia assumere, quali testi, i tesserati indicati nel reclamo.

Fissata l'udienza di discussione è comparso il sig. Michele Noto che ha negato ogni addebito ed ha chiesto l'accoglimento del reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la chiesta prova testimoniale poiché il procedimento innanzi a questa Corte avviene solo in base ai documenti ufficiali e alla reclamante è consentito solo produrre nuovi documenti.

Nel merito, letto il referto redatto dagli ufficiali di gara, ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai comportamenti ed ai fatti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, si evince che al termine dell'incontro il sig. Michele Noto avvicinava con fare aggressivo l'arbitro senza riuscirvi per il pronto intervento dei propri compagni che lo trattenevano ed è in tale frangente che rivolgendosi al DDG gli profferiva la seguente frase: "è tutta colpa tua se è successo questo".

Da quanto sopra si ritiene che il comportamento complessivamente posto in essere dal sig. Michele Noto nei confronti dell'arbitro possa essere valutato come irrispettoso ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 36 C.G.S., e per la qualcosa la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure va rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Michele Noto e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 20/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Felice Luigi Crosta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. BARRESE (EN), Avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di € 100,00, nonché l'ammenda di € 20,00 per violazione dell'art. 72, comma 2, delle N.O.I.F.

Campionato Giovanissimi Under 15 Girone "A" Enna, Gara Barrese – Crisas Assoro del 09.11.2022

C.U. n. 35 del 15.11.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e con contestuale invio dei motivi, trasmesso alla controparte, la A.S.D. Barrese, in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e chiede l'annullamento delle sanzioni irrogate alla società in quanto le stesse risulterebbero, a suo dire, causate da un mero errore commesso nel compilare la distinta elettronica dei giocatori confondendo la data di nascita di due di essi aventi lo stesso cognome e nome.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti ed i comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che allo stesso è allegata la distinta dei giocatori schierati dalla Società Barrese che al n.16 riporta il nominativo di Mancuso Gabriele Giuseppe, che al 30' del secondo tempo entra in campo in sostituzione del calciatore n.8, Siciliano Giulio. Sostiene la reclamante che il giocatore entrato in campo non era Mancuso Gabriele Giuseppe nato il 02/10/2013 ma Mancuso Gabriele nato il 02/10/2009.

Come sostiene la stessa reclamante l'arbitro in sede di riconoscimento dei calciatori prima della gara non ha rilevato alcuna anomalia tra il documento federale di riconoscimento della persona identificata e quanto riportato nella distinta.

Le argomentazioni e le giustificazioni addotte dalla reclamante sono quindi prive di pregio e non scalfiscono minimamente quanto riportato nel referto arbitrale.

Inammissibile deve altresì dichiararsi il reclamo avverso l'ammenda di € 20,00 in quanto sanzione non reclamabile.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento neanche parziale risultando le sanzioni come irrogate dal GST congrue.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo perché in parte infondato e in parte inammissibile, e per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 62,00=

Il relatore
Avv. Felice Luigi Crosta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 29 novembre 2022

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA